



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.9.2008
COM(2008) 586 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
SULLA SUSSIDIARIETÀ E SULLA PROPORZIONALITÀ**

(15a relazione “Legiferare meglio”, 2007)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
SULLA SUSSIDIARIETÀ E SULLA PROPORZIONALITÀ

(15a relazione “Legiferare meglio”, 2007)

1. Introduzione

Il presente documento costituisce la 15a relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che la Commissione presenta al Consiglio europeo e al Parlamento europeo conformemente ad uno dei protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea. Diversamente da quelle dei tre anni precedenti, la presente relazione non contempla le più ampie questioni legate al programma per legiferare meglio, che vengono invece affrontate nel Secondo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea¹.

La presente relazione sottolinea due sviluppi del 2007 che influenzano le modalità d'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità: in primo luogo l'istituzione del comitato per la valutazione d'impatto, che ha portato a un più attento esame dei suddetti principi nelle valutazioni d'impatto della Commissione, e in secondo luogo l'accordo su un nuovo trattato che – se ratificato – conferirebbe un nuovo e importante ruolo ai Parlamenti nazionali nella valutazione dell'applicazione dei due principi.

2. Il quadro giuridico e istituzionale

2.1 I principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La definizione generale di sussidiarietà e di proporzionalità figura all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il protocollo 30 del trattato specifica le modalità d'applicazione di questi due principi.

La sussidiarietà è un principio guida per stabilire il confine fra le responsabilità degli Stati membri e quelle dell'UE (la domanda è: *chi dovrebbe intervenire?*) Se la Comunità ha competenza esclusiva nel settore interessato non sussistono dubbi su chi debba intervenire, e il principio di sussidiarietà quindi non si applica. Se la competenza è condivisa fra la Comunità e gli Stati membri, tale principio stabilisce chiaramente una presunzione a favore del decentramento. La Comunità deve intervenire soltanto se gli obiettivi previsti non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (parametro della necessità), e se possono essere realizzati meglio a livello comunitario (parametro del valore aggiunto o dell'efficacia comparata).

¹ COM(2008) 32 del 30.01.08.

La sussidiarietà è un concetto dinamico, la cui valutazione cambia nel tempo. Consente che l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove non soddisfi più il parametro della necessità.²

La proporzionalità costituisce un principio guida per definire le modalità di esercizio delle competenze dell'Unione, sia esclusive che condivise (*quali dovrebbero essere la forma e la natura dell'azione dell'UE?*) Sia l'articolo 5 del trattato CE che il protocollo stabiliscono che l'azione non debba andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. Ogni decisione deve favorire l'opzione meno onerosa.

2.2 Modalità d'applicazione, possibilità di presentare osservazioni, controllo ex-post

Tutte le istituzioni dell'Unione devono osservare entrambi i principi nell'esercizio delle proprie competenze: obblighi specifici sono stati stabiliti dal protocollo e dall'accordo interistituzionale del 1993 sulla sussidiarietà³. Alcuni degli elementi principali sono qui sintetizzati, mentre i cambiamenti che introdurrebbe il trattato di Lisbona sono presentati al punto 4.1.

La Commissione ha i seguenti obblighi: deve effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi; nella motivazione di ogni proposta legislativa deve esporre le ragioni che portano a concludere che la proposta soddisfa i principi di sussidiarietà e di proporzionalità; deve tenere conto degli oneri che ricadono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici e sui cittadini. Come spiegato al punto 3.1, il sistema delle valutazioni d'impatto della Commissione contribuisce a garantire che i due principi siano rigorosamente analizzati per tutte le principali proposte.

Il Parlamento europeo e il Consiglio devono fornire una giustificazione relativa alla sussidiarietà qualora introducano un emendamento che incida sulla portata dell'azione comunitaria⁴. Nel corso della procedura di consultazione o di cooperazione, il Consiglio deve esporre al Parlamento i motivi per cui propende a favore dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità⁵.

Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni esprimono un parere quando sono consultati oppure di propria iniziativa. Può esprimere un parere sull'applicazione del principio di sussidiarietà anche la Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC)⁶.

Dal settembre 2006, la Commissione trasmette le nuove proposte legislative ai Parlamenti nazionali invitandoli ad esprimere osservazioni. Benché la portata di tale scambio non riguardi solo l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, molte delle osservazioni ricevute vertono proprio su tali principi.

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, infine, possono valutare la legittimità degli atti delle istituzioni per quanto riguarda l'osservanza del principio di sussidiarietà.

² Articolo 3 del protocollo.

³ Adottato il 17.11.93, GU C 329 del 06.12.93, pag. 132.

⁴ Sezione 2, punto 3 dell'accordo interistituzionale sulla sussidiarietà del 1993.

⁵ Articolo 12 del protocollo.

⁶ Punto 6 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, trattato di Amsterdam.

3. Applicazione dei principi da parte della Commissione nel 2007

3.1 Le valutazioni d'impatto e il comitato per la valutazione d'impatto

Nel lavoro quotidiano di elaborazione di nuove iniziative politiche la Commissione tiene sempre conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità: lo sviluppo delle valutazioni d'impatto ha tuttavia aggiunto un ulteriore controllo mirato. Il sistema delle valutazioni d'impatto della Commissione facilita un processo decisionale informato nel corso di tutto l'iter legislativo. Migliora inoltre la qualità delle proposte garantendo che le iniziative si basino su dati trasparenti, sul contributo delle parti interessate e su un'analisi approfondita e integrata delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali delle varie soluzioni esaminate. L'analisi dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è al centro di questa impostazione.

La valutazione d'impatto è ormai parte integrante della prassi di lavoro e del processo decisionale della Commissione, che si è comunque impegnata a migliorare ulteriormente il sistema. Uno degli sviluppi principali è stata la creazione, nel novembre 2006, del comitato per la valutazione d'impatto, un organo indipendente col compito di rafforzare e controllare la qualità delle valutazioni d'impatto stilate dai servizi della Commissione.⁷ Le opinioni del comitato per la valutazione d'impatto sono ufficialmente integrate nel processo decisionale interno della Commissione, dalla consultazione interservizi all'adozione finale da parte del Collegio; sono inoltre accessibili alle altre istituzioni e ai cittadini una volta adottata l'iniziativa interessata. I pareri del comitato spesso raccomandano di migliorare in modo sostanziale gli elementi centrali delle valutazioni d'impatto, anche per quanto riguarda la sussidiarietà e la proporzionalità. Alcuni esempi sono forniti al punto 3.2⁸.

In base ai lavori di tale comitato e ad un esame esterno del sistema di valutazione d'impatto, la Commissione ha deciso di fornire una guida più pratica sull'analisi della sussidiarietà e della proporzionalità nel testo riveduto degli orientamenti in materia di valutazione d'impatto, da approvarsi nella seconda metà del 2008. Gli orientamenti conterranno domande esplicite, strettamente basate sul protocollo 30 del trattato CE, di cui dovrà tenere conto ogni valutazione d'impatto. Il testo riveduto degli orientamenti ribadirà inoltre che, se le valutazioni d'impatto esaminano generalmente problemi che possono essere oggetto di un intervento a livello UE, devono tenere conto del fatto che tali problemi e i provvedimenti presi per affrontarli possono avere effetti diversi a seconda degli Stati membri e delle zone dell'Unione⁹.

Grazie a questi cambiamenti l'analisi e la motivazione delle proposte presentate dalla Commissione sarà più che mai rigorosa e trasparente: si tratta di un aspetto fondamentale, dato il ruolo più importante che i rivestiranno i Parlamenti nazionali se entrerà in vigore il trattato di Lisbona.

3.2 Come la Commissione applica i principi

⁷ "Migliorare il sostegno e il controllo della qualità delle valutazioni d'impatto della Commissione - Il comitato per la valutazione d'impatto" - SEC(2006) 1457.

⁸ Per una panoramica del primo anno di attività del comitato per la valutazione d'impatto si veda il documento SEC(2008)120, 30.01.08.

⁹ http://ec.europa.eu/governance/impact/key_en.htm

Il presente punto descrive il modo in cui la Commissione ha esaminato i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle valutazioni d'impatto, decidendo poi eventualmente di riorientare o di abbandonare le proposte.

In base alle analisi svolte in sede di valutazione d'impatto, nel 2007 sono state bloccate due proposte nel campo del diritto societario. La prima riguardava un'eventuale *raccomandazione sulla proporzionalità fra capitale e controllo nelle società quotate in borsa*. La valutazione d'impatto concludeva difatti che, per quanto riguarda la proporzionalità, non veniva chiaramente dimostrato che una direttiva o una raccomandazione fossero il mezzo meno oneroso per ridurre il rischio, negli Stati membri dell'UE, di estrazione di benefici privati da parte di soggetti interni alla società. La valutazione d'impatto spiegava che la combinazione fra le forze di mercato, le iniziative normative degli Stati membri e il quadro giuridico comunitario esistente era sufficiente e che, in mancanza di prove concrete sull'esistenza e sulla portata del fenomeno di espropriazione degli azionisti, l'adozione di nuovi provvedimenti rischiava di imporre costi considerevoli agli emittenti e agli azionisti di controllo senza benefici proporzionali.¹⁰

Il secondo caso di diritto societario riguardava una proposta di *direttiva sul trasferimento transfrontaliero delle sedi delle società*. La valutazione d'impatto concludeva che gli effetti della legislazione esistente sulla mobilità transfrontaliera (direttiva sulle fusioni transfrontaliere) non sono ancora noti, e che la questione del trasferimento delle sedi legali potrebbe essere chiarita prossimamente dalla Corte di giustizia. La valutazione spiegava di conseguenza che una direttiva non è una risposta proporzionata al problema, e che sarebbe più opportuno attendere un'analisi completa degli effetti di tali sviluppi e una migliore definizione della necessità e della portata di un'azione a livello UE.¹¹

L'esame del comitato per la valutazione d'impatto ha inoltre portato a rivedere in profondità diverse iniziative. Per *l'iniziativa sulla qualità della formazione degli insegnanti*,¹² ad esempio, è stato reso molto più esplicito l'eventuale sostegno che possono offrire iniziative UE in base alle competenze degli Stati membri. Analogamente, per quanto riguarda il *piano d'azione per un'efficace tutela consolare nei paesi terzi*¹³, la necessità di un'azione dell'UE è stata attentamente riesaminata ed è stato proposto un approccio più modesto.

La proposta di *direttiva sull'applicazione transfrontaliera di sanzioni in materia di sicurezza stradale* consisteva originariamente di due parti distinte: la prima verteva sull'introduzione di un efficace sistema transfrontaliero in grado di garantire il perseguimento delle violazioni dei limiti di velocità commesse in uno Stato membro da conducenti provenienti da altri Stati membri; la seconda era volta a conformare le prassi nazionali d'applicazione delle norme sulla sicurezza stradale a determinati requisiti relativi al numero di controlli svolti e al follow-up delle infrazioni registrate. Nel parere emesso sul progetto di valutazione, il comitato per la valutazione d'impatto ha chiesto che le due parti della proposta venissero chiaramente distinte e che ciascuna fosse esaminata separatamente per quanto riguarda il valore aggiunto di un'iniziativa UE, la proporzionalità e la sussidiarietà. Nel marzo 2008 la Commissione ha adottato una proposta solo per la prima parte del progetto iniziale, e ha abbandonato la parte relativa ai requisiti dei sistemi nazionali d'applicazione delle norme.¹⁴

¹⁰ SEC(2007) 1705.

¹¹ SEC(2007) 1707.

¹² COM(2007) 392.

¹³ COM(2007) 767.

¹⁴ COM(2008) 151.

4. Applicazione dei principi da parte delle altre istituzioni

4.1 Parlamenti nazionali

Se ratificato, il trattato di Lisbona cambierebbe sotto vari aspetti il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE.¹⁵ Una delle principali innovazioni riguarda l'introduzione del controllo politico *ex ante* e del controllo giurisdizionale *ex post* sul principio di sussidiarietà. Il controllo politico *ex ante* sarebbe svolto attraverso un meccanismo d'allarme preventivo, che consentirebbe ai parlamenti nazionali di inviare un parere motivato ove ritengano che una proposta legislativa europea non rispetti il principio di sussidiarietà¹⁶. I parlamenti nazionali sarebbero sistematicamente informati di tutte le proposte legislative e, salvo in casi urgenti debitamente giustificati, disporrebbero di otto settimane di tempo per esprimere il loro punto di vista¹⁷. A seconda del numero di risposte trasmesse dai parlamenti nazionali, il trattato prevede due procedure – il “cartellino giallo” e il “cartellino arancione” – che consentirebbero il riesame e l'eventuale ritiro della proposta. Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale *ex post*, il trattato contiene nuove disposizioni che consentirebbero ai parlamenti nazionali e al Comitato delle regioni di adire la Corte di giustizia europea in caso di presunta violazione del principio di sussidiarietà.¹⁸

Nell'ambito di un meccanismo distinto da quello dell'allarme preventivo (ma sotto alcuni aspetti ad esso analogo), dal 2006 la Commissione invia tutte le nuove iniziative ai parlamenti nazionali e ha introdotto una procedura per rispondere ai pareri espressi¹⁹. Al dicembre 2007 alla Commissione erano pervenuti 166 pareri da 25 parlamenti nazionali di 19 Stati membri, relativi a 86 testi²⁰.

Fra le questioni sollevate dai Parlamenti nazionali i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono emersi quali tematiche importanti, come si evince dagli esempi sotto riportati.

- Il Bundesrat tedesco era del parere che la proposta sul quadro per la protezione del suolo²¹ non rispettasse la sussidiarietà, mentre il Senato francese riteneva che le informazioni sui costi derivanti dalle disposizioni relative alla contaminazione del suolo non fossero sufficienti per verificare il rispetto della proporzionalità. Come indicato al punto 4.2, la proposta è stata oggetto di accesi dibattiti sui due principi sia al Parlamento europeo che al Consiglio.
- Sia il Senato francese che il Bundesrat tedesco hanno inoltre sollevato dubbi sulla necessità della proposta riguardante la sicurezza delle infrastrutture stradali²². Al Parlamento

¹⁵ Protocolli 1 e 2.

¹⁶ Ciò riguarda le proposte della Commissione, le iniziative di un gruppo di Stati membri (cfr. la cooperazione in materia penale), le iniziative del Parlamento europeo, le richieste della Corte di giustizia europea, le raccomandazioni della Banca centrale europea e le richieste della Banca europea per gli investimenti ai fini dell'adozione di un atto legislativo europeo.

¹⁷ Articolo 4 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

¹⁸ Articolo 8 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

¹⁹ "Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei risultati", COM(2006) 211.

²⁰ L'allegato 1 fornisce una panoramica più dettagliata dei pareri ricevuti.

²¹ COM(2006)232.

²² COM(2006)569.

europeo i pareri sono stati contrastanti: una maggioranza dei deputati spingeva la Commissione ad essere più ambiziosa, mentre altri si opponevano in nome della sussidiarietà.

- Secondo il Senato francese la Commissione non aveva giustificato la proposta sulla riforma del mercato ortofrutticolo²³ dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità. Nel corso dei dibattiti in Consiglio la Commissione ha modificato e completato le necessarie parti del testo per renderlo più esplicito su questi punti.
- Il Folketing (DK) e il Riksdag (SV) hanno sollevato la questione della sussidiarietà per il Libro verde sul tabacco²⁴, e hanno indicato la loro preferenza per un trattamento di tali questioni a livello nazionale.

Va osservato che 35 pareri sono stati formulati nell'ambito di due serie di lavori coordinati sulla sussidiarietà condotti dalla COSAC e lanciati alla fine del 2006. Nel 2007 la COSAC ha organizzato un'altra serie di lavori di questo tipo aventi ad oggetto la decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismo²⁵: ad essi, alla fine di gennaio 2008, avevano partecipato 29 assemblee su 40. Scopo di tali lavori era simulare le procedure proposte nel trattato di Lisbona, anche se nella fattispecie si presupponeva che le soglie che potevano portare all'avvio di una specifica azione non sarebbero state raggiunte. La House of Commons ha respinto la proposta in nome della sussidiarietà, il Bundestag vi si è opposto invocando la proporzionalità. Diverse camere hanno ritenuto che gli argomenti relativi alla sussidiarietà fossero insufficienti. Tutte le camere hanno messo in dubbio il valore aggiunto di un'azione dell'Unione rispetto a un'azione del Consiglio d'Europa.

4.2 Parlamento europeo e Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sollevato la questione della sussidiarietà e della proporzionalità in una serie di occasioni.

Nel corso dell'esame della *direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*, il Parlamento ha emendato in prima lettura la proposta della Commissione, introducendo un obbligo di risultati più stringente e vincolante dal punto di vista giuridico. Alcuni Stati membri hanno in seguito argomentato che il principale obiettivo della direttiva, quale emendata dal Parlamento ("conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino"), avrebbe potuto sollevare problemi sotto l'aspetto della proporzionalità: temevano infatti che l'attuazione della direttiva quadro avrebbe potuto generare in certe situazioni costi sproporzionati, e chiedevano l'introduzione di una clausola per risolvere questo punto. In seconda lettura, il Parlamento europeo ha approvato una nuova formulazione riguardante l'obiettivo della direttiva ("adottano le misure necessarie per conseguire"), aggiungendo che, a determinate condizioni, gli Stati membri non sono tenuti a prendere iniziative specifiche laddove l'azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino. Alcuni Stati membri hanno ritenuto che la disposizione riguardante i costi fosse, essa stessa, esageratamente prudente, e per questo motivo si sono astenuti, in Consiglio, dall'esprimere il proprio parere – che fosse stata cioè inutilmente indebolita.

²³ COM(2007)17.

²⁴ COM(2007)27.

²⁵ COM(2007)650.

Nei dibattiti in Consiglio del dicembre 2007 in merito alla *direttiva sulla protezione del suolo* si è cercato di accordare una certa flessibilità agli Stati membri e di ridurre i costi d'attuazione della direttiva stessa. Alcuni Stati membri continuano tuttavia ad argomentare che la politica del suolo è di competenza nazionale e che la proposta non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In nome del principio di sussidiarietà la commissione giuridica del Parlamento europeo ha respinto la proposta adottando un parere che il Parlamento europeo non ha però seguito.

Come indicato al punto 2.2, il Consiglio e il Parlamento europeo devono riferirsi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità quando propongono emendamenti che incidono sulla portata dell'azione comunitaria. L'esiguo numero di modifiche che rispettano effettivamente questo requisito rispecchia l'insorgere di più ampie difficoltà, per il Parlamento europeo e il Consiglio, quando si tratta di fornire valutazioni d'impatto riguardanti grossi emendamenti proposti, soprattutto quando questi sono rimaneggiati, divisi o combinati nel corso delle discussioni politiche che precedono il voto. La revisione, nel 2008, dell'approccio comune sulla valutazione d'impatto²⁶ fornisce al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione l'opportunità di discutere il modo per rendere più agevole la valutazione degli emendamenti.

4.3 Comitato delle regioni

Dopo le fasi di prova svoltesi nel 2005 e 2006, nel marzo 2007 il Comitato delle regioni ha lanciato una rete interattiva di monitoraggio della sussidiarietà, destinata principalmente alle autorità locali e regionali, ma a cui sono invitate a partecipare anche le istituzioni europee e nazionali. La rete è organizzata tramite un sito web interattivo²⁷. I partecipanti registrati ricevono un'allerta mediante un messaggio di posta elettronica quando deve essere esaminato il rispetto del principio di sussidiarietà per un nuovo documento della Commissione. Le osservazioni possono essere presentate al Comitato delle regioni (usando un modulo elettronico standard) entro 6 settimane circa dall'annuncio del test sulla rete. Questa piattaforma elettronica aiuterà fra l'altro la Commissione europea e il Comitato delle regioni ad attuare l'accordo di cooperazione del novembre 2005, con cui le due istituzioni hanno convenuto di individuare le priorità in ordine a precise verifiche in materia di sussidiarietà e proporzionalità.

4.4 Corte di giustizia

Nel 2007 ha trovato conferma la giurisprudenza costante sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Tribunale di primo grado (TPG) ha formulato osservazioni interessanti sulla sussidiarietà, in due cause sotto forma di obiter dictum, e ha inoltre precisato i criteri di applicabilità del principio di proporzionalità nel settore del diritto della concorrenza.

Nella causa T- 374/04 *Germania contro Commissione*²⁸ il TPG ha collegato l'onere della prova che incombe alla Commissione, nell'ambito dell'esercizio del suo potere di controllo in virtù del diritto derivato, al principio di sussidiarietà. Il TPG ha esaminato una domanda d'annullamento parziale, presentata dalla Germania, della decisione della Commissione concernente il piano tedesco di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra: con tale decisione la Commissione aveva respinto alcune misure di adeguamento a posteriori verso il basso, proposte dalla Germania, invocando il non rispetto della direttiva

²⁶ Adottato nell'ambito dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003.

²⁷ <http://subsidiarity.cor.europa.eu>

²⁸ Sentenza del 7.11.07– non ancora pubblicata.

2003/87/CE.²⁹ Valutata la legittimità delle considerazioni della Commissione, secondo la quale la Germania aveva violato i criteri stabiliti dalla direttiva, ed esaminata la ripartizione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri nel settore interessato, il TPG ha stabilito che, in assenza di norme comunitarie che prescrivono in modo chiaro e preciso la forma e i mezzi più idonei a garantire l'efficacia pratica delle direttive, spetta alla Commissione dimostrare adeguatamente che gli strumenti impiegati dallo Stato membro sono in contrasto con il diritto comunitario. Il Tribunale ha inoltre stabilito che, quando le competenze della Comunità e degli Stati membri sono compartite in una determinata materia, spetta alla Commissione dimostrare in che misura le competenze dello Stato membro sono limitate. Ha infine concluso che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che gli adeguamenti posteriori verso il basso contravvengono agli obiettivi del trattato, e ha annullato di conseguenza le relative parti della decisione.

Nella causa *Minin contro Commissione*³⁰ il TPG ha confermato il ragionamento già applicato nelle decisioni relative alle cause *Yusuf e Ayadi*³¹, stabilendo così chiaramente che il principio di sussidiarietà non si applica alle sanzioni economiche nei confronti di paesi terzi. Il TPG ha tuttavia dichiarato che, anche se il principio di sussidiarietà trovasse applicazione, "è evidente che l'attuazione uniforme negli Stati membri di risoluzioni del Consiglio di sicurezza [...] può esser meglio realizzata a livello comunitario piuttosto che a livello nazionale".

Nella causa *Alrosa*³², il TPG ha applicato per la prima volta il principio di proporzionalità a decisioni emanate ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003³³, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza. Tale articolo riguarda gli impegni proposti dalle imprese e resi obbligatori dalla Commissione. La causa in oggetto verteva su un accordo commerciale, notificato alla Commissione, fra due imprese attive sul mercato delle produzioni e della fornitura di diamanti grezzi. Una delle imprese si era impegnata a non acquistare più i diamanti grezzi presso l'altra società – impegno che la Commissione aveva reso vincolante con una decisione ai sensi dell'articolo 9. La seconda impresa ha contestato la decisione invocando, fra l'altro, il non rispetto del principio di proporzionalità, e argomentando che vietare completamente le forniture all'altra parte fosse un provvedimento sproporzionato. Il TPG ha confermato che, benché l'articolo 9 non menzioni la proporzionalità, la Commissione deve rispettarla in quanto principio generale del diritto comunitario. Ha concluso quindi che il divieto totale di relazioni commerciali violasse il principio di proporzionalità e ha annullato la decisione.³⁴

5. Conclusioni

Sulla base dell'analisi esposta nel presente documento possono essere tratte sostanzialmente tre conclusioni. In primo luogo nel 2007, ogni soggetto a livello sia nazionale che europeo, ha contribuito a garantire un esame delle proposte comunitarie per assicurarne la conformità coi principi di sussidiarietà e proporzionalità. Questo sistema risulta funzionare bene. In secondo luogo le modalità di tale esame vengono migliorate in vari modi, sia alla Commissione, rafforzando il sistema delle valutazioni d'impatto, che nei parlamenti nazionali e presso il

²⁹ GUJ L 275 del 25.10.2003, pag. 32 (Scambio di quote di emissione).

³⁰ Causa T-362/04, sentenza del 31.01.07, Racc. 2007, pag. II-002003.

³¹ Causa T-306/01 *Yusuf e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio*, Racc. 2005, pag. 11-3533 punti da 112 a 116, e causa T-253/02 *Ayadi contro Consiglio*, Racc. 2006, pag. II – 2139, punti da 87 a 89.

³² T-170/06, sentenza dell' 11.07.07, non ancora pubblicata.

³³ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

³⁴ N.B. La Commissione ha impugnato questa sentenza.

Comitato delle regioni. In terzo luogo, il fatto che i parlamenti nazionali e le istituzioni dell'UE abbiano sollevato problemi simili dimostra un crescente grado di consenso in merito al significato concreto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La Commissione continuerà a seguire da vicino questi sviluppi.

Allegato 1: Numero di pareri ricevuti dai Parlamenti nazionali

	Camera	Pareri ricevuti
1	FR Sénat	40
2	DE Bundesrat	21
3	UK House of Lords	18
4	SV Riksdag	17
5	PT	13
6	DK Folketing	12
7	CZ Senat	11
8	IE (Joint EU Committee)	5
9	NL (entrambe le Camere)	3
10	DE Bundestag	3
11	LT Seimas	3
12	FR Assemblée nationale	2
13	BE Sénat	2
14	UK House of Commons	2
15	HU	2
16	LUX	2
17	EE Riigikogu	2
18	CZ Poslanecká Sněmovna	1
19	IT Camera dei Deputati	1
20	BE Chambre des Représentants	1
21	PL Sejm	1
22	PL Senat	1
23	FI	1
24	SI	1
25	SK	1
	Totale:	166